



CONVENZIONE D'ATENEO

PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

TRA

L'Università degli Studi di Perugia, C.F. 00448820548, con sede in Perugia, Piazza dell'Università 1, rappresentata dal Rettore Prof. Maurizio Oliviero, nato a Lioni (AV) il 14 luglio 1967, nel seguito denominata "Soggetto Promotore"

E

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, C.F. 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma - rappresentata dal Direttore Generale del Personale, Cons. Monica Parrella, nata a Benevento il 16 febbraio 1971, nel seguito denominato "Soggetto Ospitante",

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- l'art. 2 comma 5 ter del DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 99, dispone che i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che siano Amministrazioni centrali con più sedi territoriali possono essere regolati dalla sola normativa della Regione in cui l'Amministrazione ha la propria sede legale;
- con atto n. 86 del 25 maggio 2017, recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'art. 1 commi 34 e 36 della L. 28.6.2012, n. 92, la Conferenza Stato Regioni ha limitato il campo di applicabilità di dette Linee Guida ai tirocini extracurricolari;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

1. Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, delle Scuole di Specializzazione, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento istituiti dall'Università in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato.

2. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento didattico del corso di studio e del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98.

Art. 2 (Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

1. I Tirocini curriculari non costituiscono rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap).

3. Per ogni tirocinante accolto presso il Soggetto Ospitante, il Dipartimento di afferenza del tirocinante cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere:

- i dati anagrafici dello studente tirocinante;
- il nominativo del tutore aziendale e del tutore didattico;
- gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.

4. Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio. Per il Soggetto Promotore il progetto formativo deve essere sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio Direttore del Dipartimento di afferenza del tirocinante.

Art. 3 (Tutore didattico e tutore aziendale)

1. Per ogni tirocinante, il Dipartimento di afferenza del tirocinante nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

2. Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di istruirlo, anche in relazione ai trattamenti di dati personali o particolari che potrà trattare e il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (Obblighi del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.

2. In particolare, il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di:

- svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico;
- frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati;
- compilare il registro presenze e consegnarlo alla Presidenza del Corso di Studio di afferenza a fine tirocinio;
- segnalare al tutore aziendale e al Dipartimento di afferenza del tirocinante eventuali infortuni;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- trattare i dati personali o delle categorie particolari, previste agli artt. 9 e 10 del R. UE. 679/2016, secondo le istruzioni ricevute dal soggetto ospitante, titolare di tali dati.

3. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta al Dipartimento di afferenza del tirocinante, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

4. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento di afferenza del tirocinante e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art.5

(Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante è tenuto ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO".

3. Il Soggetto Ospitante è tenuto inoltre nel più breve tempo possibile, ad informare il Corso di Studio di afferenza del tirocinante e a trasmettere relativa documentazione. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentazioni sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopracitati.

4. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008.

5. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".

Art. 6

(Durata della convenzione e recesso)

1. La presente convenzione avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula, mentre il rinnovo dovrà essere espressamente convenuto.

2. E' fatta salva per le parti la disdetta da comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi. In tal caso, i Soggetti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere.

Art.7

(Trattamento dei dati)

1. In osservanza di quanto previsto dal Reg.UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, le Parti dichiarano quanto segue:

- che nell'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione potranno essere trasmessi, o comunque resi accessibili da una Parte all'altra Parte, "dati personali" del personale di ciascuna Parte, incaricato di gestire l'esecuzione della presente Convenzione;
- che, a tal fine, ciascuna parte chiederà e tratterà i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti per l'esecuzione della presente Convenzione;
- che i trattamenti verranno effettuati da persone che agiscono sotto la propria autorità, formate sulla normativa vigente per il trattamento dei dati personali, obbligate alla riservatezza e istruite dalla Parte sull'utilizzo dei dati;
- che i dati personali forniti da ciascuna Parte verranno trattati dall'altra Parte esclusivamente per i soli obblighi di cui agli articoli precedenti e per i soli adempimenti inerenti la stipula della Convenzione e ad essa conseguenti, tra cui:

- adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
 - gestione ed esecuzione degli obblighi contrattuali eventualmente derivanti dalla convenzione;
 - finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
 - gestione del contenzioso;
 - finalità statistiche;
 - servizi di controllo interno.
- che i dati personali di cui ciascuna Parte verrà a conoscenza non verranno comunicati, diffusi o comunque trattati al di fuori degli obblighi contrattuali né trasferiti o comunque trattati al di fuori dell'ambito di applicazione del Reg.UE 679/2016;
 - che la raccolta dei dati personali è funzionale all'esecuzione della presente Convenzione e che la mancata raccolta degli stessi comporterebbe l'impossibilità di procedere all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto contrattuale.

2. Ciascuna Parte:

- si impegna, in qualità di Titolare, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, sia con modalità cartacee che informatiche, tramite sistemi informatici stabiliti sul territorio dell'UE, nell'osservanza delle misure idonee di sicurezza previste dalla normativa applicabile, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico dalla Convenzione e dandone informazione al personale, interessato dai trattamenti, ai sensi dell'art. 13 del R. UE 679/2016;
- prende atto della circostanza per cui i rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto al conferimento dei dati non consentirebbe di perfezionare la presente Convenzione e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza;
- assume la responsabilità di garantire che, nel caso di ricorso a sub-responsabili del trattamento, questi presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del R. UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;
- mette a disposizione dell'altra Parte, ove possibile e su specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni;
- si impegna a cancellare i dati personali, trattati dalla Parte, nel momento in cui non saranno più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

3. Agli interessati di ciascuna Parte sono garantiti i diritti previsti dalla legge, ivi inclusi quello di ricevere dall'altra Parte informazioni in merito all'esistenza del trattamento, nonché di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. E' altresì garantito il diritto alla limitazione del trattamento nei casi previsti all'art. 18 R. UE. 679/2016. Tali diritti potranno essere esercitati all'indirizzo rpd@unipg.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto Promotore la Struttura/Dipartimento e all'indirizzo responsabileprotezionedati@mef.gov.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto Ospitante. Ciascuna Parte assiste l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio di tali diritti da parte dell'Interessato.

4. Inoltre il Soggetto Promotore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati degli studenti tirocinanti, autorizza il Soggetto Ospitante a trattare i dati personali e i curriculum vitae degli studenti conferendogli la nomina di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE che il Soggetto Ospitante si impegna ad accettare. Ai sensi del comma 1 art. 2 – quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, la sottoscrizione dell'atto di nomina viene effettuata, per il Titolare, dal Direttore del Dipartimento di afferenza del tirocinante.

Art. 8 (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Roma.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9
(Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990. Nei casi previsti, essa è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, che verrà assolta in parti uguali virtualmente o mediante versamento con modello F23.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Il Rettore
Prof. Maurizio Oliviero
(firmato digitalmente)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Il Direttore del personale
Cons. Monica Parrella
(firmato digitalmente)